



Associazione C.B. - G.E.R. - Gruppo Emergenza Radio
PROTEZIONE CIVILE MAVERICK
Via Menhir n. 7/A - 73020 - Giurdignano (Le)

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 MAGGIO 2019

L'Anno 2019, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 20,30, l'Assemblea dei soci, dell'Associazione C.B. denominata G.E.R. - Gruppo Emergenza Radio - Protezione Civile Maverick, si è riunita nei locali della sede dell'Associazione in Via Menhir, n. 7/A in Giurdignano, in 1^a convocazione, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
- 2) Fissazione importo della quota associativa annuale;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1) De Giuseppe Donato C. | 8) Santoro Chiara | 15) Coia Valeria |
| 2) Coia Fernando | 9) Stefano Gloria | 16) De Cicco Massimo |
| 3) Santoro Cosimo | 10) Angelino Egidio | 17) Barone Eugenio |
| 4) Leone Giuseppe | 11) Pellegrino Emanuele | 18) Belmonte Andrea |
| 5) Coia Salvatore | 12) Serrano Davide | 19) Belmonte Antonio |
| 6) Pellegrino Emanuele | 13) Coia Romolo | |
| 7) Merico Marco | 14) De Benedetto Luca | |



Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. De Giuseppe Donato Cristiano, in qualità di Presidente dell'Associazione e, su proposta dello stesso, viene designato dai presenti Segretario verbalizzante della seduta Angelino Egidio già segretario del C.D.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto vigente, mediante avviso scritto pervenuto a tutti i soci, come da documentazione in atti, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n. 19 soci su n. 27 iscritti nel libro soci per l'anno 2019, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto vigente, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'o.d.g., il Presidente comunica che è stato necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifiche da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), pertanto invita il componente del Consiglio Direttivo Dr. Cosimo Santoro, che ne ha curato la redazione, ad illustrare quanto contenuto nel nuovo Statuto che verrà sottoposto alla votazione dei presenti.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e per il successivo inoltro alla Regione Puglia.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Si passa pertanto alla discussione del 2° punto all'o.d.g., dove, dopo ampia discussione, l'Assemblea, per alzata di mano, ed all'unanimità decide di fissare la quota associativa annuale in € 3,00 per socio ed incarica il tesoriere Coia Valeria degli adempimenti conseguenti relativi all'incasso della stessa, il rilascio della prescritta ricevuta e la registrazione sui libri contabili.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21,55 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

(De Giuseppe donato Cristiano)



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

(Angelino Egidio)

- 5 GIU 2019

Reg. to a Margine N

668 *legge 34*

L. *8 marzo*

Valle quali: L. 30 settembre ipotecari



IL FUNZIONARIO
ELENA SETTEMPRE
Firma su delega del Direttore Provinciale
Antonella Rotello

[Handwritten signature]



STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato

"ASSOCIAZIONE C.B. DENOMINATA
G.E.R. GRUPPO EMERGENZA RADIO –
PROTEZIONE CIVILE MAVERICK – ODV"

in sigla:

"PROTEZIONE CIVILE MAVERICK - ODV"



Il presente Statuto dell'Associazione di volontariato già denominata "Associazione C.B. denominata G.E.R. Gruppo Emergenza Radio – Protezione Civile Maverick" costituita con Atto Costitutivo del 21/09/1995 e iscritta al n. 520 dell'Elenco Regionale delle Associazioni di Volontariato e al n. 242, codice alfanumerico LE074, del Registro Regionale delle Associazioni di Protezione Civile, viene redatto e registrato, in esenzione dell'imposta di registro, oltre che dall'imposta di bollo (art. 82, c. 3 e 5 del d. lgs. 117/2017), in quanto ha lo scopo esclusivo dell'adeguamento dello stesso alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, "Codice del terzo settore".

INDICE

Costituzione - Denominazione	Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata
- Sede - Durata - Principi	Art. 2 - Principi
Finalità e attività	Art. 3 - Attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 Art. 4 - Attività specifiche Art. 5 - Risorse umane Art. 6 - Svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale
I soci	Art. 7 - Ammissione dei soci Art. 8 - Domanda di ammissione a socio Art. 9 - Rigetto della domanda di ammissione a socio
Diritti e doveri dei soci	Art. 10 - Diritti e doveri dei soci
Perdita della qualità di socio	Art. 11 - Casi di perdita della qualità di socio
Volontari	Art. 12 - Qualifica di socio volontario, incompatibilità, assicurazione
Sostenitori	Art. 13 - Riconoscimento in qualità di sostenitori
Lavoratori	Art. 14 - Assunzione di lavoratori dipendenti e prestazioni autonome
Organi sociali e cariche elettive	Art. 15 - Organi dell'Associazione, elettività e gratuità delle cariche
L'Assemblea dei soci	Art. 16 - Composizione Art. 17 - Convocazione Art. 18 - Competenze Art. 19 - Quorum per la validità delle sedute Art. 20 - Deliberazioni delle modifiche statutarie Art. 21 - Deliberazioni di approvazione del Bilancio e sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo	Art. 22 - Composizione Art. 23 - Convocazione Art. 24 - Competenze Art. 25 - Surroga dei componenti
Il Presidente	Art. 26 - Compiti e durata in carica
Il Tesoriere	Art. 27 - Compiti del Tesoriere
Il Segretario	Art. 28 - Compiti del Segretario
L'Organo di controllo	Art. 29 - Nomina e compiti dell'Organo di controllo
Il Revisore Legale dei conti	Art. 30 - Nomina e compiti del Revisore Legale dei Conti
Patrimonio esercizio sociale e bilancio	Art. 31 - Esercizio Sociale e Bilancio Art. 32 - Entrate dell'Associazione Art. 33 - Composizione del patrimonio sociale Art. 34 - Utilizzo e destinazione del patrimonio sociale
Libri sociali	Art. 35 - Libri sociali obbligatori
Pubblicità e trasparenza	Art. 36 - Obblighi di pubblicità, trasparenza degli atti e garanzie di accesso
Bilancio sociale e informativa sociale	Art. 37 - Pubblicità degli emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di controllo e dirigenti
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni	Art. 38 - Modalità e destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione
Norma finale	Art. 39 - Rinvio

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata dell'Associazione

Dalla data di approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Associazione di volontariato già denominata "Associazione C.B. denominata G.E.R. – Gruppo Emergenza Radio – Protezione Civile Maverick", già costituita con Atto Costitutivo del 21/09/1995, integrerà la propria denominazione come segue:

**“ASSOCIAZIONE C.B. DENOMINATA G.E.R. - GRUPPO EMERGENZA
RADIO - PROTEZIONE CIVILE MAVERICK - ODV”**

in sigla

“PROTEZIONE CIVILE MAVERICK - ODV”

L'Associazione è costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Giurdignano (Le), quale Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

Condividendo e facendo propri i principi enunciati nel Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo Settore”, è intendimento dell'Associazione presentare istanza e mantenere aggiornata l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 e seguenti del predetto D. Lgs. e nello specifico, nella sezione di cui alla lett. a) dell'art. 46: “Organizzazioni di volontariato” e, ove previsto, l'associazione, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria, potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e deve essere comunicato, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Principi

L'Associazione C.B. denominata G.E.R. – Gruppo Emergenza Radio – Protezione Civile Maverick - OdV”, più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3 – Attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- protezione civile ai sensi della *legge 24 febbraio 1992, n. 225*, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, *commi 1 e 2*, della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e alla *legge 22 giugno 2016, n. 112*, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Ed in particolare persegue la finalità di favorire una migliore qualità della vita mediante:

- la salvaguardia della pubblica e privata incolumità attraverso interventi atti a prevenire o limitare le conseguenze e i danni sulle persone e sull'ambiente in seguito a emergenze o criticità;
- servizi di natura sociale, assistenziale e sanitaria, anche emergenziale, a soggetti in condizioni di bisogno e di necessità derivante anche da situazioni di disabilità temporanea o permanente;
- la promozione e la diffusione di una nuova cultura e sensibilità nel campo;

- della tolleranza e della convivenza civile e pacifica;
- della solidarietà e dell'integrazione sociale;
- della salvaguardia e conservazione dell'ambiente;
- della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico;
- del rispetto e della protezione degli animali.

Art. 4 – Attività specifiche

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività specifiche:

- attuare tutte le misure che si rendano necessarie per la difesa del territorio e della sua popolazione attivandosi sia autonomamente sia integrando l'azione degli organi preposti nella prevenzione di calamità e nel soccorso per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, delle cose e degli animali;
- svolgimento di attività di prevenzione e soccorso in caso di pubbliche calamità e di protezione civile quali incendi, terremoti, alluvioni, incidenti stradali e ferroviari, annegamenti, crollo di edifici o ponti, scomparsa di persone, soccorso stradale, soccorso cittadino, manifestazioni pubbliche o ogni altro evento che comporti la partecipazione o la presenza di un numero indiscriminato di persone, sia attraverso l'attività di emergenza sia attraverso l'intervento operativo personale e volontario degli associati se autorizzato e coordinato dalle competenti autorità di protezione civile o altre autorità locali, regionali e statali al fine di assicurare l'incolumità pubblica collaborando con le autorità preposte sino al termine dell'emergenza o della necessità;
- contribuire alla promozione ed alla diffusione di una nuova cultura civica e sensibilità nel campo della protezione civile, anche nel senso dell'educazione al rischio ambientale, della valorizzazione e della conservazione dell'ambiente, dei beni pubblici, del patrimonio archeologico ed artistico;
- attività tese alla prevenzione, alla salvaguardia ed alla vigilanza del patrimonio pubblico anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con la pubblica amministrazione;
- attività tese alla tutela dell'ambiente ed alla protezione degli animali;
- attività tese all'espletamento di servizi di natura sociale, assistenziale e sanitaria, anche emergenziale, a soggetti in condizioni di bisogno e di necessità derivanti anche da situazioni di disabilità temporanea o permanente mediante interventi con personale, strumenti, attrezzature e mezzi idonei anche per il trasporto, ordinario ed emergenziale, di soggetti in precarie condizioni di salute o con difficoltà di deambulazione;
- promozione e partecipazione a iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreative atte a favorire una migliore qualità della vita;
- promozione e diffusione di iniziative, incontri e convegni tesi alla sensibilizzazione ed allo sviluppo della cultura della convivenza civile e pacifica, della solidarietà e dell'integrazione sociale;
- ogni altra azione o iniziativa utile per il raggiungimento delle finalità prefissate con il presente Statuto.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione

prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri volontari in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 5 – Risorse umane

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 – Svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

SOCI

Art. 7 – Ammissione dei soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Domanda di ammissione a socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il

Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9 – Rigetto della domanda di ammissione a socio

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11 – Casi di perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12 – Qualifica di socio volontario, incompatibilità, assicurazione

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13 – Riconoscimento in qualità di sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e

passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

LAVORATORI

Art. 14 – Assunzione di lavoratori dipendenti e prestazioni autonome

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15 – Organi dell'Associazione, elettività e gratuità delle cariche

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'ASSEMBLEA

Art. 16 - Composizione

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante avviso affisso nella sede sociale oppure a mezzo lettera personale consegnato a mano, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuto recapito della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18 - Competenze

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19 – Quorum per la validità delle sedute

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20 – Deliberazioni delle modifiche statutarie

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Deliberazioni di approvazione del Bilancio e sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono

rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23- Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail, sms o altri strumenti tecnologici, inviati almeno 5 giorni prima della riunione stessa e che ne garantiscano il recapito.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24 - Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25 – Surroga dei componenti

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26 – Compiti e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

Art. 27 – Compiti del tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Art. 28 – Compiti del segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29 – Nomina e compiti dell'Organo di Controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30 – Nomina e compiti del Revisore Legale dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;

- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 – Composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 – Utilizzo e destinazione del patrimonio sociale

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35 – Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36 - Obblighi di pubblicità, trasparenza degli atti e garanzie di accesso

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37 - Pubblicità degli emolumenti, compensi e corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di controllo e dirigenti

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38 - Modalità e destinazione dei beni in caso di scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

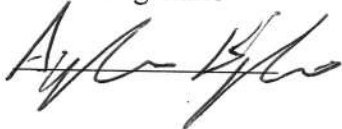
NORMA FINALE

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Il Presente Statuto dell'Associazione C.B. denominata G.E.R. – Gruppo Emergenza Radio – Protezione Civile Maverick – ODV, composto da n. 39 articoli, è stato approvato dall'Assemblea qualificata dei soci nella seduta del 30 MAG. 2019.

Il Segretario



Il Presidente

